

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI COMUNALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali di cui ai successivi articoli, mediante pagamento dell'importo dovuto a titolo di capitale e degli eventuali oneri non definibili, con esclusione di sanzioni e interessi secondo quanto previsto dal presente atto.
2. Finalità dell'istituto sono il miglioramento dei livelli di riscossione, la riduzione dei residui e dei crediti di difficile esigibilità, la deflazione del contenzioso, l'incremento della compliance mediante procedure standard, trasparenti e digitali.

Art. 2 – Ambito oggettivo

1. Sono definibili in via agevolata le entrate tributarie comunali disciplinate e gestite dal Comune di Sorso, nonché le entrate patrimoniali individuate al comma 3.
2. Sono escluse dalla definizione agevolata le entrate per le quali la normativa statale esclude espressamente la definibilità agevolata, nonché le addizionali a tributi erariali e ogni altra entrata non rientrante nella competenza regolatoria comunale.
3. Sono considerate entrate patrimoniali definibili, a titolo esemplificativo: canoni, concessioni, fitti/indennità, corrispettivi e altre entrate non tributarie di natura patrimoniale, ove imputabili al Comune di Sorso e gestite direttamente o tramite affidatari.
4. La definizione agevolata si applica esclusivamente alle obbligazioni riferite ad atti notificati entro il 31/12/2023 secondo quanto stabilito dalla deliberazione di attivazione di cui all'art. 4.

Art. 3 – Ambito soggettivo

1. Possono accedere alla definizione agevolata i soggetti passivi/obbligati (contribuenti o debitori) e i coobbligati, anche in solido, che alla data di presentazione dell'istanza risultino destinatari di:
 - (i) avvisi di accertamento/atti di contestazione;
 - (ii) ingiunzioni fiscali/atti della riscossione coattiva;
 - (iii) atti relativi a procedure esecutive/cautelari;
 - (iv) controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nei limiti e con gli effetti di cui all'art. 10;
 - (v) per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per le entrate patrimoniali sia di diritto pubblico (es. Cup, rette scolastiche, oneri di urbanizzazione, ecc.) sia di diritto privato (es. canoni di locazione) le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora;
 - (vi) La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.
 - (vii) Sono esclusi dalla definizione agevolata i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.
2. L'accesso è consentito anche in presenza di piani di rateazione in corso, nei termini di coordinamento di cui all'art. 9.

Art. 4 – Attivazione della misura e durata della finestra

1. La definizione agevolata è attivata con deliberazione del Consiglio comunale che individua:
 - (i) entrate e annualità interessate;
 - (ii) percentuali di abbattimento di sanzioni/interessi;
 - (iii) modalità di adesione e pagamento.
2. Il termine per presentare l'istanza è fissato in 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso/atto di attivazione sul sito istituzionale.
3. Il Comune rende disponibile sul sito istituzionale la modulistica e una sezione informativa dedicata con FAQ operative.

Art. 5 – Componenti definibili e non definibili

1. La definizione agevolata comporta il pagamento:
 - (i) dell'imposta/entrata "capitale" dovuta;
 - (ii) delle spese di notifica e delle spese per procedure esecutive/cautelari già sostenute, ove applicabili;
 - (iii) degli oneri di riscossione.
2. Sono oggetto di definizione agevolata, secondo i parametri dell'art. 6:
 - (i) le sanzioni amministrativo-tributarie;
 - (ii) gli interessi, comunque denominati, maturati sino alla data di presentazione dell'istanza, nei limiti consentiti.
3. Restano fermi eventuali rimborsi/compensazioni solo ove espressamente previsti e compatibili con la disciplina di bilancio; in difetto, non sono ammessi rimborsi di somme versate a titolo di definizione.

Art. 6 – Misura dell'agevolazione

1. L'agevolazione è determinata con esclusione delle sanzioni e degli interessi nella misura indicata nell'art. 1 comma 1.
2. L'agevolazione è riconosciuta solo a fronte di istanza valida e del rispetto integrale delle condizioni di pagamento.

Art. 7 – Presentazione dell'istanza e istruttoria

1. L'istanza è presentata esclusivamente tramite:
 1. PEC all'indirizzo protocollo@comune.sorso.ss.it, con firma digitale o firma autografa e copia del documento di identità.
 2. Presentazione diretta allo sportello presso l'Ufficio Tributi.
2. L'istanza indica entrata, annualità, atto/i cui si riferisce, importi contestati, eventuale contenzioso pendente, modalità di pagamento scelta (unica soluzione/rate).
3. L'Ufficio Tributi comunica l'esito dell'istruttoria entro 30 giorni dalla ricezione, con determinazione dell'importo dovuto e dei relativi termini di pagamento.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'istanza si intende rigettata.

Art. 8 – Effetti dell'adesione e sospensione delle azioni di recupero

1. Dalla data di presentazione dell'istanza e fino alla scadenza della prima rata (o del pagamento in unica soluzione), il Comune può disporre, con atto motivato, la sospensione delle nuove azioni cautelari/esecutive, ferma restando la validità degli atti già adottati.
2. In caso di pagamento della prima rata o dell'unica soluzione, sono sospese le ulteriori azioni esecutive relative ai carichi oggetto di definizione, salvo decadenza.

Art. 9 – Pagamento e rateazione

1. Il pagamento può avvenire:
 - (i) in unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento; oppure

- (ii) in forma rateale, per importi superiori a €. 1.000,00, fino a un massimo di 12 rate, la prima di importo pari al 20% di quello dovuto per la prima annualità, da pagare entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento, e le restanti rate, di pari importo, con cadenza mensile a decorrere dal mese di Settembre 2026, secondo il piano comunicato dall'Ufficio. Sulle rateizzazioni sono dovuti gli interessi al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali.
- 2. Le rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese. Il mancato pagamento di una rata entro 5 giorni dalla scadenza configura inadempimento ai fini della decadenza (art. 11), salvo quanto previsto dal comma 3.

Art. 10 – Definizione agevolata in pendenza di contenzioso

- 1. La definizione agevolata è ammessa anche per controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia tributaria, relative ad atti del Comune di Sorso, a condizione che il contribuente:
 - (i) presenti istanza ai sensi dell'art. 7;
 - (ii) alleggi dichiarazione di impegno alla rinuncia al ricorso/ai motivi impugnatori limitatamente agli atti definiti;
 - (iii) depositi, entro 60 giorni dal pagamento della prima rata o dell'unica soluzione, copia dell'istanza e della ricevuta di pagamento presso la segreteria dell'organo giudicante e ne trasmetta copia al Comune.
- 2. L'estinzione del giudizio e la regolazione delle spese processuali restano rimesse alle valutazioni dell'organo giudicante secondo la disciplina processuale vigente; il Comune, su richiesta, rilascia attestazione di intervenuta definizione e regolarità dei pagamenti.
- 3. In caso di contenzioso relativo a più annualità/atti, la definizione può essere parziale, purché l'istanza indichi con precisione gli atti/annualità oggetto di definizione.

Art. 11 – Decadenza dalla definizione agevolata

- 1. Il contribuente decade dai benefici della definizione agevolata in caso di:
 - (i) mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica soluzione;
 - (ii) mancato pagamento, insufficiente o tardivo pagamento di una rata oltre il termine di tolleranza di cui all'art. 9;
 - (iii) irregolarità essenziali dell'istanza non sanate entro il termine assegnato dall'Ufficio;
 - (iv) dichiarazioni mendaci o utilizzo di documentazione falsa;
 - (v) mancato deposito della rinuncia/atti necessari nel contenzioso nei termini di cui all'art. 10, quando richiesto come condizione.
- 2. La decadenza è automatica, senza formale comunicazione al contribuente.
- 3. In caso di decadenza:
 - (i) gli importi versati sono acquisiti a titolo di acconto sul dovuto complessivo;
 - (ii) si applicano sanzioni e interessi nella misura ordinaria per l'importo residuo;
 - (iii) riprendono o possono essere avviate le procedure di riscossione coattiva per il residuo;
 - (iv) non è dovuto alcun rimborso delle somme versate.
- 4. È esclusa la riammissione alla definizione, salvo errore materiale riconosciuto dall'Ufficio.

Art. 12 – Coordinamento con rateazioni e procedure in corso

- 1. La presentazione dell'istanza sospende la concessione di nuove rateazioni ordinarie sugli stessi carichi fino alla decisione dell'Ufficio.
- 2. In caso di accoglimento, eventuali piani di rateazione ordinari in corso sugli stessi carichi sono assorbiti dal nuovo piano di definizione, con imputazione dei pagamenti già effettuati a titolo di acconto, secondo le regole comunicate dall'Ufficio.

3. Sono fatti salvi gli atti cautelari/esecutivi già adottati; l'Ufficio valuta caso per caso eventuali sospensioni o rimodulazioni coerenti con il piano.

Art. 13 – Modalità digitali, tracciabilità e comunicazioni

1. Il Comune assicura l'utilizzo di strumenti digitali per: istanze, protocollazione, comunicazioni, pagamenti e rendicontazione.
2. Le comunicazioni dell'Ufficio avvengono tramite PEC o area riservata, salvo comprovata impossibilità.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene per finalità istituzionali connesse alla gestione delle entrate e della definizione agevolata, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. Il titolare del trattamento è il Comune di Sorso; responsabili e incaricati sono individuati secondo l'organizzazione interna.

Art. 15 – Pubblicazione, efficacia e disposizioni finali

1. Il presente Regolamento e l'avviso di attivazione sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Sorso nella sezione amministrazione trasparente. La pubblicazione costituisce condizione di efficacia.
2. Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni dell'ordinamento vigente in materia di entrate locali, riscossione e processo tributario.
3. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della delibera di CC che ne dispone l'immediata eseguibilità